

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1106)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, RUSSO Arcangelo, LEGGIERI, SALERNO, TI-
RIOLO, CAROLLO, SAMMARTINO, COSTA, BARBARO, MANENTE COMUNALE,
TAMBRONI ARMAROLI, FRACASSI e ABIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

Attribuzione delle campagne di guerra nel conflitto 1940-45

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 aprile 1950, n. 390, vennero emanate le norme per il computo delle campagne di guerra del conflitto 1940-1945, ma nel contesto di essa furono contemplati i cosiddetti « cicli operativi » da stabilire a cura dello Stato maggiore.

Questi cicli furono fissati con criterio restrittivo nel settore bellico greco-albanese, come appresso si dirà, e finirono con il limitare e rendere praticamente vano il sacrificio di quanti erano rimasti in servizio in quello scacchiere operativo dopo la conclusione dell'armistizio con la Grecia (23 aprile 1941).

Lo Stato maggiore generale delle Forze armate, con sua circolare n. 20910/Mob. dell'11 agosto 1945 e — successivamente — lo Stato maggiore della difesa con sua circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 determinarono

i « cicli operativi » per ciascun settore bellico.

Nella statuizione dei predetti cicli fu evidentemente tenuto presente il solo fatto operativo, le sole azioni di guerra condotte sul campo di battaglia, le quali — per il fronte in argomento — ebbero inizio il 28 ottobre 1940 e terminò il 23 aprile 1941: tutto il successivo periodo, fino al 1° novembre 1942 (ben 19 mesi) fu considerato come semplice « mobilitazione », che non è influente ai fini del riconoscimento delle campagne di guerra e relativi benefici.

Cosicchè i militari ed i civili di ogni grado e categoria che furono mobilitati e destinati nel territorio greco ed albanese dopo la stipulazione dell'armistizio (23 aprile 1941) e vi rimasero fino alla fine dell'anno (oltre otto mesi) non ebbero riconosciuta la campagna di guerra del 1941, pur avendo com-

piuto e superato il periodo di tre mesi di servizio prescritto per acquistare il relativo diritto.

Eguale sorte toccò a quelli che prestarono ivi servizio nel 1942: anch'essi furono privati della campagna di guerra di quell'anno. Il « ciclo operativo » fu riaperto nel 1942, ma solo verso la fine dell'anno ed esattamente in data 18 novembre, quando cioè non vi era ormai più il tempo sufficiente per far maturare il periodo trimestrale previsto dall'articolo 3 dell'anzicata legge n. 390 del 1950.

In sostanza, i personali sopra menzionati, avviati per mobilitazione nel settore operativo in argomento ed esposti ai pericoli ed ai disagi di ogni specie connessi con la permanenza in territorio nemico soggetto a regime di occupazione militare, non ebbero, alla fine, la soddisfazione di raccogliere il frutto del loro sacrificio consistente nel riconoscimento delle campagne di guerra.

È evidente il danno subito da costoro perchè, come è noto, le campagne di guerra — oltrechè riconoscimento morale del valore e del sacrificio compiuto — sono titolo necessario per il conseguimento di svariati vantaggi in occasione dell'espletamento dei pubblici concorsi, per la progressione nella carriera e per il trattamento economico di servizio e di quiescenza.

Ogni campagna di guerra, infatti, è computabile come anno di servizio utile agli effetti della pensione.

Per gli altri fronti di guerra, come ad esempio quello jugoslavo, il « ciclo operativo » abbracciò e comprese non il solo periodo in cui furono condotte le operazioni di campagna, ma anche quello posteriore alla conclusione dell'armistizio con tale Stato.

Non vi fu perciò soluzione di continuità, contrariamente a quanto verificatosi sullo scacchiere greco-albanese.

Eppure su quest'ultimo settore non mancarono, durante il tempo dell'armistizio, le operazioni militari intraprese un po' ovunque dalle nostre Forze armate per stroncare l'insidiosa guerriglia condotta da patrioti greci ed albanesi, guerriglia che rese dura

e rischiosa l'occupazione da parte delle nostre truppe.

E ciò prescindendo da ogni altra pur doverosa considerazione sui notevoli disagi materiali e morali che suol sempre comportare la lontananza dalla madre Patria e dalle proprie famiglie.

Per contro — e la cosa si è prestata a non poche recriminazioni non del tutto ingiustificate nè sopite — in forza delle richiamate disposizioni degli Stati maggiori furono attribuite le campagne di guerra — per l'intero periodo bellico 1940-1945 — a tutti gli appartenenti allo Stato maggiore generale delle Forze armate, agli Stati maggiori delle tre Armi, al comando generale dei carabinieri ed a quello della Guardia di finanza, tutti situati ed operanti nella capitale.

Detti personali, militari e civili, vennero considerati *ope legis* come « mobilitati operanti » in virtù di una finzione giuridica che li parificava ai combattenti impegnati sui vari teatri di guerra.

Non si è però mai compresa la ragione per la quale, di fronte a questo stato di cose, un trattamento per lo meno uguale non sia stato accordato anche ai militari e civili rimasti a prestare servizio nei territori di Grecia e di Albania dopo la conclusione dell'armistizio avvenuto il 23 aprile 1941.

Cosicchè i diciannove lunghi mesi di permanenza nei suddetti territori occupati (cioè dalla dichiarazione di armistizio — 24 aprile 1941 — fino al 18 novembre 1942, data di riapertura ufficiale del « ciclo operativo ») rimasero ininfluenti e non valsero ai fini del conseguimento delle campagne di guerra del 1941 e 1942.

I reduci di quel fronte sono venuti a trovarsi così defraudati di una o di due campagne ed il danno non è stato lieve.

A ben considerare le cose, tali riconoscimenti si sarebbero dovuti accordare a maggior ragione e con ben diverso fondamento a costoro più che ai militari e civili rimasti a prestare servizio nella capitale e ciò per ovvie ragioni, su cui non è il caso di indugiare.

Basti qui ricordare, se non altro, quanto disagiata e pericolosa fosse vivere in mezzo a popolazioni ostili, tra insidie e rischi di

ogni genere e con una lotta partigiana imperversante che si faceva sempre più minacciosa ed agguerrita contro i nostri presidî.

Innumerevoli furono i nostri morti e feriti a causa della lotta partigiana durante il periodo dell'armistizio; molteplici gli attacchi ai trasporti militari ed alle vie di comunicazione ordinarie e ferroviarie; notevoli i danni ai materiali, agli equipaggiamenti, agli accuartieramenti delle nostre unità.

La maggior parte dei comandi e reparti dislocati in quel territorio venne, infine, a trovarsi in gravissime difficoltà l'8 settembre 1943; parte delle truppe lasciò la vita nei combattimenti di resistenza contro i tedeschi (il caso di Cefalonia fu il più vistoso) e parte finì nei campi di prigionia o si unì ai partigiani ellenici sulle montagne.

Tutte queste peripezie e contrarietà non furono certamente incontrate da quelli che erano rimasti in servizio nella capitale.

Per tutto l'insieme delle considerazioni e circostanze fin qui esposte, è fuori di dubbio che non si può negare il diritto al riconoscimento di dette campagne ai militari e civili mobilitati, che nel periodo post armistizio prestarono la loro opera nel territorio occupato di Grecia e Albania.

Su questo punto non possono esservi dubbi di sorta, quali che siano state le ragioni o le finzioni giuridiche escogitate in quell'epoca per riservare un trattamento di favore alle categorie di personale addetto agli alti comandi della capitale.

Questo disegno di legge è — per l'appunto — inteso a sanare una sì patente ingiustizia consumata nei riguardi di coloro che più rischiarono e si sacrificarono.

A tale proposito è da ricordare che sullo stesso scottante argomento sono state anche presentate alla Camera varie interrogazioni dirette al Ministro della difesa per sol-

lecitare la riparazione di un trattamento così ingeneroso ed iniquo nonchè la riapertura dei « cicli operativi » per il fronte greco-albanese così come fatto per altri settori (vedasi interrogazioni nn. 1855, 8206 e 9333 della IV legislatura).

Le risposte date si sono rivelate elusive e per nulla convincenti.

La questione ha trovato — a più riprese — vasta eco sulla stampa, in ispecie su quella che tutela gli interessi degli ex combattenti; è stata altresì dibattuta ripetutamente in seno ai congressi ed alle associazioni d'Arma.

Folte schiere di reduci di Grecia e d'Albania attendono questa giustizia riparatrice trovandosi esse tuttora in carenza di una o di due campagne di guerra relative agli anni 1941 e 1942.

Per costoro suona beffa il riconoscimento delle campagne accordato per l'intero ciclo bellico agli appartenenti agli enti supremi più innanzi citati, tutti di stanza nella capitale, mentre uguale diritto è stato loro negato.

Giova ancora far presente che, sebbene i cicli operativi del secondo periodo bellico (9 settembre 1943 - 8 maggio 1945) siano stati, con saggio criterio, riaperti e riveduti, varie volte per estenderli a più larghe categorie di personale, mai alcuna revisione od estensione è stata fatta per il primo periodo bellico (10 giugno 1940 - 8 settembre 1943).

Il presente disegno di legge vuole appunto sanare la lamentata disparità di trattamento, che finora ha mortificato e frustrato il sacrificio e la dedizione di quanti, mobilitati per la guerra, prestarono la loro opera ed adempirono il loro dovere sul territorio di occupazione greco-albanese nel periodo susseguente alla conclusione dell'armistizio in settore (23 aprile 1941).

Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione il seguente articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale militare, militarizzato e civile di ogni grado e categoria indicato nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 390, mobilitato e destinato sul fronte greco-albanese durante il conflitto 1940-1945 ha diritto al riconoscimento delle campagne di guerra anche per il periodo 24 aprile 1941 - 17 novembre 1942 non compreso nei cicli operativi stabiliti dallo Stato maggiore della difesa, fermo restando, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, il prescritto periodo di tre mesi di servizio per ogni anno solare prestato nel suddetto fronte.